



FIVA CONFCOMMERCIO
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche



SEGRETERIA GENERALE

Roma, 11 novembre 2019
0258

**Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro Indirizzi**

OGGETTO: A.S. 1586 – Legge finanziaria 2020 – Art.97

Il Governo ha presentato alle Camere il ddl recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (Legge finanziaria 2020). Con riserva di successivi approfondimenti si segnalano le disposizioni contenute nell'art.97.

Il comma 22 della norma in oggetto stabilisce che, a decorrere dal **1 gennaio 2021**, viene istituito dai Comuni il canone patrimoniale di concessione (denominato canone unico) che sostituisce la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (D.Lgs. 505/1993) nonché il canone per l'occupazione del suolo pubblico (D.Lgs. 446/1997) e, limitatamente alle concessioni di carattere temporaneo, i prelievi sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della Legge 147/2013. Detto canone si applica in via derogatoria rispetto alle disposizioni contenute nei precedenti commi. L'atto amministrativo previsto è il Regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del richiamato D.Lgs. 446/1997.

Anche se non espressamente applicabile, si presume possa essere richiamato il comma 2 del medesimo articolo che prevede che il canone sia disciplinato dagli Enti interessati in modo da assicurare un gettito pari a quello dei tributi soppressi fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (cfr. *Relazione Tecnica*)

Ai sensi del comma 25 il canone unico è determinato dall'Ente Locale in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati nonché alla zona del territorio in cui viene effettuata la occupazione stessa.

Il comma 26 stabilisce la tariffa base annuale per le occupazioni permanenti (quelle cioè, che si protraggono per l'intero anno solare).

Il comma 27 ci riguarda da vicino perché stabilisce la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee che hanno durata inferiore all'anno solare, nel seguente modo.

<u>Classificazione dei Comuni</u>	<u>Tariffa standard</u>
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	€ 2,00
Comuni con popolazione oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti	€ 1,30
Comuni con popolazione oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti	€ 1,20
Comuni con popolazione oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti	€ 0,70
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti	€ 0,60

Ai sensi del comma 28 gli Enti locali possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone ovvero esenzioni e aumenti fino al 25% delle tariffe previste dal comma 27.

Il previgente sistema ex TOSAP prevedeva l'abbattimento tariffario obbligatorio del 50% per i venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori diretti nonché una ulteriore riduzione del 50% per le occupazioni di carattere ricorrente (come i mercati) con durata inferiore a un mese, anche non continuativa, per riscossione mediante convenzione.

Successivamente l'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 attribuiva ai Comuni la facoltà di sostituire la tassa con il canone sopprimendo ogni riferimento sia ai tetti massimi di tariffa precedentemente previsti sia alla obbligatorietà di taluni abbattimenti tariffari. Anzi, stabiliva che per l'indicazione analitica della tariffa dovessero considerarsi l'entità dell'occupazione, il valore economico dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, attraverso coefficienti moltiplicatori per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, con rivalutazione annuale del canone.

Ora, sul territorio, gli Enti Locali hanno optato quasi tutti per il regime COSAP ed hanno regolamentato in misura diversificata: chi applica la tariffa per ore, chi la applica per fasce orarie, chi addirittura traspone il 50/60% della tariffa sulla sola occupazione mattutina. Quasi tutti hanno adottato il sistema moltiplicatore o il coefficiente viario. Molti hanno applicato il coefficiente relativo all'attività prevedendo un limitato abbattimento per il commercio su aree pubbliche e molti Comuni hanno mantenuto una riduzione per le occupazioni ricorrenti.

L'intendimento del Governo di varare un canone unico può apparire apprezzabile perché si muove nella direzione di una maggior semplificazione e tuttavia **non risolve né le questioni tariffarie né tempera l'assoluta discrezionalità conferita ai Comuni.**

L'articolo in questione, infatti, dispone l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs. 507/1993 e degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 446/1997, e definisce un canone di natura patrimoniale nel rispetto del quadro tariffario di base indicato dal comma 27.

L'aspetto più preoccupante della norma – a parte l'assoluta discrezionalità dell'Ente Locale – **sta nella mancata e puntuale articolazione della tariffa standard i cui contorni non sono definiti**, se non il richiamo alla proporzionalità dell'imposizione in relazione alle tipologie e alle zone di occupazione cioè a fattori moltiplicatori ai quali **non fanno opportuno riscontro né la determinazione del regime orario di occupazione né la considerazione dell'attività svolta**. In altri termini il concreto pericolo che **si ravvisa** nella norma **sta nella possibile applicazione totale delle tariffe standard previste dal comma 27, a prescindere da ogni altro fattore riduttivo o moltiplicatore operante nel regime attuale.**

Appare infatti inverosimile credere che gli Enti locali possano rinunciare al gettito finora realizzato. Se, infatti, declinassero le tariffe indicate al comma 27 secondo gli attuali regolamenti il tributo relativo si ridurrebbe ad una percentuale non superiore al 20% del gettito attuale. Senza contare il fatto che, in ogni caso, gli Enti locali dovrebbero ricomprendere nel gettito complessivo anche la quota parte di TARI. Si è dunque, ancora una volta, in presenza di una norma contraddittoria che rischia una oggettiva difficoltà di applicazione e che indurrebbe i Comuni comunque a escogitare nuove imposizioni per assicurarsi gettito.

Dunque, gli stessi Enti, potrebbero decidere di conformare il nuovo Regolamento applicando semplicemente e integralmente il tariffario previsto dal comma 27 attenendosi al tetto massimo stabilito. La circostanza vale per tutti: grandi e piccoli comuni e soprattutto per questi ultimi che hanno meno possibilità di risorse finanziarie alternative.

Se, infatti, la tariffa standard fosse interamente applicata nel suo ammontare totale e senza alcuna altra maggiorazione dovuta ai coefficienti moltiplicatori avremmo ad anno (sempre per un mercato che si svolge una volta a settimana) aumenti spropositati, nell'ordine del 300/400% rispetto alle tariffe attuali.

Questa convinzione è rafforzata da un passaggio della *Relazione Tecnica* laddove si dice che "non si rilevano effetti finanziari negativi collegati alla disposizione in esame, in considerazione della circostanza che l'eventuale minor gettito TOSAP/COSAP per le occupazioni nei mercati può trovare comunque compensazione nel potere di regolamentare le tariffe del canone unico".

E' dunque evidente come una cosa del genere non stia e non possa stare in piedi. Per di più se si contasse il costo per sei mercati settimanali.

Sarebbe dunque utile che il Governo, o chi per esso, fornissero le necessarie e immediate delucidazioni sulle modalità applicative del canone unico insieme ad una puntuale verifica della situazione da condurre, al limite, con un tavolo Enti Locali/Organizzazioni delle imprese.

E appare dunque sommamente necessario che, insieme all'istituzione del canone unico, siano adottati – per legge – tutti quegli accorgimenti che garantiscano alle imprese (o attraverso la previsione di abbattimenti tariffari obbligatori oppure mediante l'esplicitazione dell'applicazione della tariffa in ratei orari ovvero attraverso la definizione di coefficienti moltiplicatori fissi) minori aggravii.

Per questa ragione la Federazione si è attivata per chiedere lo stralcio totale dell'articolo o, quantomeno, delle norme che ci riguardano da vicino. Pensiamo infatti che non vi sia stato un sufficiente approfondimento della situazione attuale e che, comunque, la totale discrezionalità concessa agli Enti Locali debba essere temperata da precise norme.

Allo stesso modo stiamo predisponendo un dossier (in questo senso sono state utilissime le informazioni raccolte a Senigallia) sulla effettiva situazione.

Vi terremo informati su ogni altro aspetto della questione con successive comunicazioni.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Armando Zelli)

P.S. IMPORTANTE E URGENTE

Chi era assente a Senigallia o non ha compilato il modulo richiesta dati è vivamente pregato di inviare con urgenza tre/quattro esempi di pagamento di Tosap/Cosap e Tari nel seguente modo:

Città / Mercato	Mq.Banco	Settore	Tosap/Cosap anno	Tari anno